

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Provincia di Rovigo



P.A.T.
Variante n. 1

Elaborato

A

1

Scala

Progr.

1

Variante di adeguamento contenimento consumo di suolo
Legge Regionale 6 Giugno 2017, n. 14

Relazione Tecnica



Per l'Amministrazione Comunale:

Il Sindaco

Sondra Coizzi

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Camilla Michelotto

Ufficio di Piano

Geom. Fabio Martello

Società incaricata

PROJECT scarl

via Mure Ospedale, 21 Rovigo



Responsabile del progetto:

Arch. Paolo Cattozzo



SETTEMBRE 2020

	20/11.PU	rev. n.	data	motivo
		00	Sett. 20	Prima emissione
	RESPONSABILE PROGETTO			
	firma di controllo			



1. PREMESSA

Con Legge del 6 giugno 2017, n. 14 la Regione del Veneto ha definito le *“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”* avviando una revisione della normativa urbanistica finalizzata al recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate, secondo un percorso che porterà entro il 2050 al consumo di suolo pari a zero.

L'art. 13, comma 10 della medesima LR 14/2017, stabilisce che:

- ✓ *“Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”*

Con Legge Regionale n. 49 del 23 Dicembre 2019 i suddetti termini sono stati modificati rideterminando il termine concesso ai comuni per l'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni sul contenimento del consumo del suolo al 30 Settembre 2020.

Le procedure semplificate di cui all'art. 14 della LR 14/2017 distinguono i comuni dotati da quelli non dotati di PAT. Per i primi, come il Comune di Occhiobello, la procedura semplificata prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”*, l'approvazione della variante urbanistica secondo la seguente procedura:

- ✓ Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.
- ✓ Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.
- ✓ Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
- ✓ La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

La variante al PAT di adeguamento alle Disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 6 giugno 2017, n. 14 pertanto non prevedono né le forme



di concertazione, né le procedure di valutazione, né quelle di approvazione previste per le varianti ordinarie al PAT. D'altra parte si tratta di variante di mero recepimento di disposizioni normative sovraordinate, pertanto prive dei contenuti progettuali veri e propri.

In particolare la presente tipologia di Variante al PAT, come da DGRV n. 1366 del 18.09.2018, rientra nei criteri di esclusione di cui alla DGRV n. 1717/2013 e quindi non assoggettata a V.A.S. o a verifica di assoggettabilità V.A.S.

2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PAT

Per chiarire i contenuti della Variante al PAT occorre ricordare che l'art. 20, primo comma, della LR 14/2017 ha sostituito il parametro della *Superficie Agricola Utilizzabile*, che precedentemente fissava il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, con quello della *quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo*.

In particolare la lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ora prevede che il PAT:

“f) determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente;

Ne consegue che nelle Norme Tecniche di Attuazione del PAT il dispositivo che fissa in ettari di SAU il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, nei primi dieci anni di attuazione del PAT, deve essere sostituito con la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della LR 14/2017.

La presente Variante al PAT inoltre contiene una tavola che riporta gli *“ambiti di urbanizzazione consolidata”* definiti ai sensi della LR 14/2017 che differiscono per contenuti e finalità dalle aree di urbanizzazione consolidata individuate nella TAV 4 – Carta della Trasformabilità del PAT.

Infatti, l'art. 13, comma 9, della LR 14/2017 prevede che:

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in



sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

Dunque, in sede di variante al PAT si tratta di confermare o rettificare gli ambiti di urbanizzazione consolidata precedentemente individuati e trasmessi alla Regione.

Pur avendo nomi simili - Ambiti e Aree di urbanizzazione consolidata - si tratta di definizioni che rinviano a modalità di pianificazione e intervento diverse.

Aree di urbanizzazione consolidata

Le *aree di urbanizzazione consolidata* definite nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, comprendono il centro storico e le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme di attuazione.

Per le aree residenziali il PI precisa i limiti degli incrementi volumetrici per gli interventi sugli edifici esistenti che conseguano il miglioramento degli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

Si tratta dunque di aree in cui il successivo Piano degli interventi definisce le zone territoriali omogenee, individua gli indici fondiari, stabilisce le modalità di intervento in cui non sono previste trasformazioni significative del tessuto urbanizzato. Un equivalente di quello che nel linguaggio urbanistico per qualche tempo sono state definite le “zone di completamento” per distinguerle da quelle di “espansione”.

Ambiti di urbanizzazione consolidata

L'art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 così definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata:

l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Il successivo art. 12 comma 1, lettera a) della medesima LR 14/2017 stabilisce che sono sempre consentiti in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)



a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;

Ne consegue che tutti gli interventi edilizi conformi alle previsioni urbanistiche, localizzati entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della LR 14/2017 sono sempre ammessi, cioè in altri termini "non consumano suolo".

Ne consegue altresì che tutti gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche, localizzate all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata sono soggetti alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo.

In altri termini gli ambiti di urbanizzazione consolidata devono essere riportati in una specifica cartografia del PAT poiché stabiliscono i confini dell'applicazione dei limiti al consumo di suolo:

- ✓ all'interno il limite alla crescita urbana è stabilito dalle norme del Piano degli Interventi (destinazioni d'uso, densità, altezze, ecc.).
- ✓ all'esterno la quantità massima di suolo consumabile è quella definita con lo specifico provvedimento di giunta regionale, che sia il PAT, sia il PI devono recepire.

Le quantità di consumo di suolo assegnate con DGR n. 668 del 15.05.2018

Al fine di definire le quantità massime di suolo trasformabile, è stato chiesto ai comuni di individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della medesima LR 14/2017 e di trasmetterli alla competente struttura regionale entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 4 (25 agosto 2017) unitamente alle informazioni contenute nella scheda di cui all'allegato A) alla LR 14/2017.

Il comune di Occhiobello ha approvato l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e la scheda informativa di cui all'allegato A) alla LR 14/2017 debitamente compilata.

Successivamente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della LR 14/2017 la Regione Veneto, dopo aver sospeso il termine di 180 giorni ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, ha approvato con DGR n. 668 del 15 maggio 2018, il provvedimento con il quale vengono assegnate le quantità di consumo di suolo per ogni comune, sulla base dei criteri dettati dalla Legge Regionale medesima.

La tabella seguente, desunta dall'Allegato C della DGR n. 668 del 15 maggio 2018, riporta la quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Occhiobello, tenendo conto di alcuni parametri correttivi:

a) il "peso" di ogni Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) rispetto al territorio regionale, determinato come il rapporto tra la superficie territoriale di trasformazione



prevista di ciascun ASO e quella prevista per l'intero territorio regionale. Il valore complessivo del residuo ridotto del 40% è stato quindi moltiplicato per il peso di ciascun ASO;

b) altri parametri correttivi per singoli Comuni, quali:

- correttivo classe sismica (classe 2 medio alta = riduzione di 0,5%; classe 3 media = nessuna riduzione; classe 4 bassa = incremento di 0,5%);

- correttivo alta tensione abitativa (tensione abitativa SI = incremento di 0,5%; tensione abitativa NO = nessun incremento);

- correttivo varianti verdi, desunto dal rapporto tra la superficie oggetto di varianti verdi e la superficie territoriale prevista (da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%; da 0,006 a 0,10 = decremento dell'1%; da 0,11 a 14 = decremento dell'1,5%).

ASO	Codice ISTAT	Comune	Provinda	RESIDUO	CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI			
					RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001-0,05=-0,5%; 0,06-0,10=-1%; 0,11-14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha
20	29033	Occhiobello	Rovigo	20,15	12,09	80,00%	9,67	0,00%	0,00%	0,00%	9,67

Al comune di Occhiobello è stato assegnato il valore pari a **9,67 ha**.

Identificazione degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata.

Come detto in precedenza, il fatto che gli *ambiti di urbanizzazione consolidata* non “coincidano necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT)” è una conseguenza del fatto che nel PAT tali ambiti indicano parti di tessuto urbano non soggette a trasformazioni significative (azioni di riqualificazione, recupero, rigenerazione, riconversione) mentre, ai sensi dell'art. 2 della LR 14 indicano porzioni di territorio più estese, comprensive delle aree libere destinate alla trasformazione insediativa (ad esclusione di quelle di espansione i cui PUA non siano stati approvati).

Ne consegue che gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono tutto il consolidato e gli ambiti di edificazione diffusa perimetrati nella TAV. 4 del PAT e confermati nel PI.

Sulla base del quadro conoscitivo del PRC (PAT e PI vigente) l'ambito di urbanizzazione consolidata contiene pertanto le componenti areali come di seguito elencate come D.M. 2 aprile 1968 n 1444:



- ✓ - Zona A, centri storici;
- ✓ - Zona B, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione;
- ✓ - Zona C1 e C2, parti del territorio comunale parzialmente edificate (solo per le parti di completamento, non per quelle di espansione i cui PUA non siano stati approvati);
- ✓ - Verde Privato all'interno o prossimo alle zone urbane, in quanto parte del tessuto urbanizzato, anche se soggetto ad una particolare disciplina di tutela paesaggistica e ambientale.
- ✓ - Zona D, parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive;
- ✓ - Zone ES di Edificazione Diffusa, già Sottozona E4: nuclei insediativi in zona agricola;
- ✓ - Aree a standard urbanistici attuati o in corso di attuazione, o comunque acquisite al demanio comunale;
- ✓ - Viabilità ed infrastrutture esistenti o in corso di attuazione.

La S.A.U. prevista dal PAT vigente

Il PAT vigente ha individuato all'art. 14 delle NTA la quantità di SAU trasformabile pari a 276.927,30 mq.

Superficie territoriale Comunale (STC)		
3.253,9907 ha		
SAU		
Uso del Suolo	Ettari	%
Seminativi irrigui	2.052,89	80,38
Colture orticole	9,87	0,39
Frutteti	44,20	1,73
Pioppeti	23,44	0,92
Totale	2.130,21	100,0
Superficie Territoriale		3.253,99
SAU da reale uso del suolo		2.130,21
Rapporto SAU/STC (2.130,21/3.253,99)		65,64%
Coefficiente di Pianura		> 61,3%
Indice trasformabilità SAU		1,3%
Superficie massima trasformabile (Smt 2.130,21*1,3%)		276.927,3

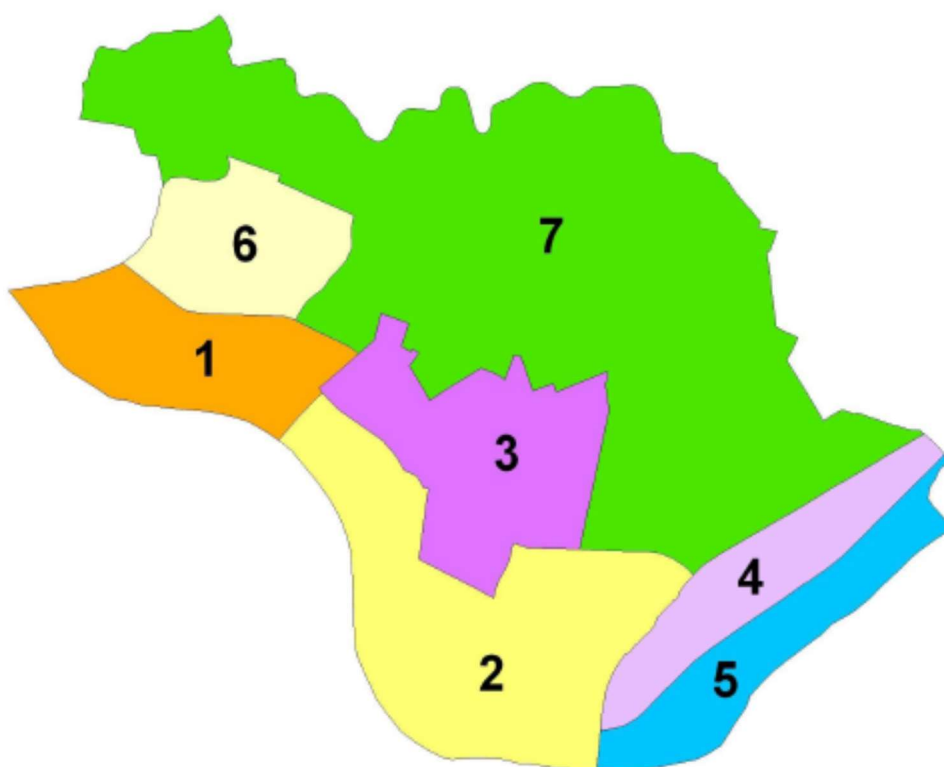


Tabella 14.2 – Calcolo della SAU prevista dal PAT

	AREE DI TRASFORMAZIONE	AREE DI TRASFORMAZIONE PAT	SUPERFICIE GIA' COMPRESA NEL PRG O NON INCIDENTE SULLA SAU TRASFORMABILE
ATO 1	50.734		50.734
ATO 2	555.977	136.000	419.977
ATO 3	639.728	130.000	509.728
ATO 4	18.000	18.000	
ATO 5	-	-	-
ATO 6	48.000	48.000	
TOTALE	1.312.439	332.000	980.439

La quantità massima di consumo di suolo ammessa dalla Variante 1 al PAT

La quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Occhiobello stabilita dalla Regione con DGR n. 668 del 15/05/2018 è pari a 9,67 ettari. La suddetta delibera di Giunta Regionale precisa che *“per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell’approvazione del PI o sue varianti”*.

Con il monitoraggio del consumo di SAU Trasformabile attuato fino ad oggi con il 1° e 2° Piano degli Interventi, si ha un consumo di S.A.U. pari a 2,45 ha. conseguente alla realizzazione delle varie schede di progetto (come risulta dalla seguente tabella):



ATO	S.A.U.	S.A.T.	Riconversione a S.A.U.	Differenza
01	mq. 1.187.202	mq. 4.835	mq. /	
02	mq. 1.442.058	mq. 24.282	mq. 27.490	
03	mq. 1.633.883	mq. 6.660	mq. /	
04	mq. 1.428.094	mq. 16.900	mq. /	
05	mq. 467.353	mq. /	mq. 12.090	
06	mq. 1.605.098	mq. 1.500	mq. /	
07	mq. 13.538.412	mq. 10.170	mq. 247	
Tot.	mq. 21.302.100	mq. 64.347	mq. 39.827	mq. + 24.520

Considerato che il provvedimento regionale stabilisce che tra il valore del massimo consumo del suolo ammesso (9,67 ettari) e quello della Superficie Agricola Trasformabile (SAT) del PAT vigente residua a seguito degli interventi del PI ($27,69 - 2,45 = 25,24$ ettari) vale il più restrittivo, **si precisa che la Variante al PAT conferma il valore massimo di 9,67 ettari di consumo di suolo.**

L'articolo 12 della legge regionale 14/2017 definisce gli interventi, le opere i lavori che sono sempre consentiti in deroga alla quantità massima di consumo di suolo ammesso con la Variante:

- ✓ a) gli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017;
- ✓ b) gli interventi di cui agli articoli 5 (riqualificazione edilizia ed ambientale) e 6 (riqualificazione urbana) della LR 14/2017;
- ✓ c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- ✓ d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012 (interventi in deroga/ variante al PRC);
- ✓ e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo
- ✓ f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- ✓ g) gli interventi di cui alla LR 12/2009 (Piano Casa), le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dalla LR 14/2017;
- ✓ h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei Progetti Strategici.



3. LA VARIANTE AL PAT

La variante cartografica

La variante cartografica al PAT consiste nell'aggiungere agli elaborati del PAT la nuova Tav. 5 – Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata, in conformità all'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017.

Gli ambiti di urbanizzazione Consolidata (AUC) sono stati aggiornati, rispetto a quanto trasmesso alla Regione Veneto nell'Agosto 2017) inserendo le aree trasformate della viabilità principale esistente e delle schede norma approvate con la Variante n. 3 al Piano degli Interventi; inoltre sono stati stralciati un comparto di espansione residenziale nella zona sud-ovest di S. Maria Maddaleno e una piccola porzione nella zona produttiva.

La Variante normativa

La variante normativa consiste nella completa sostituzione dell'art. 14 nel quale viene sostituito il concetto di consumo di SAU con il concetto di consumo di suolo naturale e seminaturale.

Inoltre sono stati aggiornati gli articoli:

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 3. Elaborati del PAT e ambito di applicazione

alle modifiche introdotte con la presente Variante n. 1 al PAT.

4. SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATO A

Di seguito si allega la scheda informativa Allegato A già trasmessa alla competente struttura regionale aggiornata con i dati relativi al consumo di suolo conseguente all'approvazione della Variante 3 al 1° Piano degli Interventi.

**Allegato A**

Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune	029033		
Comune	Occhiobello		
Provincia	Rovigo		
Superficie Territoriale mq	32519089	Comune dotato di PAT	SI
Popolazione n.	11958	abitanti al	01/01/2017
Comune ad Alta Tensione Abitativa	NO	Zona altimetrica (C=Collina, P=Pianura, M=Montagna)	P
Classe sismica	3	Comune litoraneo	NO

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente			
Superficie Territoriale prevista ⁽¹⁾	Destinazione residenziale	mq	99800
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	158125
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso (*)	Destinazione residenziale	mq	29892
	Destinazione produttiva ^(a)	mq	28874

^(a) industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)	mq	247
Altre superfici oggetto di.... (*)	mq	0
Aree dismesse (*)	mq	52018

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati

SI	elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)
SI	altro relazione sulle modalità di calcolo
Compilato da:	geom. Camilla Michelotto
Qualifica:	responsabile ufficio urbanistica
Data:	01/09/2020
	Timbro e Firma

I campi evidenziati nel seguente colore vanno compilati a cura del Comune nel foglio di calcolo (file .xls) disponibile insieme alle relative istruzioni nel seguente indirizzo internet:

<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati>

Banca Dati della Copertura del Suolo del Veneto - 2012
Dati relativi al comune di riferimento resi a solo scopo informativo

Classe 1. TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE		
1.1 Tessuto Urbano	mq	2795643
1.2 Aree industriali, commerciali e infrastrutturali	mq	2763026
1.3 Zone estrattive, discariche, cantieri, aree in costruzione o in attesa di una destinazione d'uso	mq	404331
1.4 Aree verdi artificiali non agricole	mq	395863
Totale	mq	6358863
Classi 2 - 3 - 4 - 5 TERRITORI AGRICOLI, BOSCATI, SEMINATURALI, ECC.		
2. Territori agricoli	mq	23209641
3. Territori boscati e aree seminaturali	mq	816524
4. Ambiente umido	mq	0
5. Ambiente delle acque	mq	2134063
Totale	mq	32519091



5. DICHIARAZIONE DI PROCEDURA VAS

Con DGR n. 1366 del 18 settembre 2018 avente per oggetto *“Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, Deliberazione/CR n. 74 del 6 luglio 2018”* è stato precisato che trattandosi di mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo le amministrazioni comunali possono avvalersi dei criteri di esclusione di cui alla DGR n. 1717/2013 non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018.

Poiché la Variante al PAT pertanto si limita a recepire le disposizioni della normativa regionale finalizzate al contenimento del consumo di suolo adeguandosi ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della DGR n. 668/2018 la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità alla procedura VAS.